

Civile - Amministrativo
NOCERINO - ZECHENDER
Via G.B. Attendolo n.7 - 81043 - Capua (CE)
Tel.: 0823.968574 - Fax: 0823.1761793

SENT. N. 2397/13
R.G. N. 3678/10
REP. N. 276/13
AW CRON. N. 272/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAPUA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
07 AGO 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

La D.ssa Michela Maciariello, giudice di Pace di Capua, ha emesso la
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3478/2010 R.G.

tra

De Cecio Giuseppe, elettivamente domiciliato in Capua alla via Giovanbattista Attendolo n. 7 presso lo studio dell'Avv. Rosaria Nocerino che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

- 1) Comune di Bellona, in persona del sindaco p.t., elettivamente dom.to in Mondragone alla via Siracusa n. 68 presso lo studio dell'Avv. Angelina Corvino che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e delibera di G.M. n. 105/2010
- 2) ASL Caserta, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente dom.ta in Aversa alla via S. Lucia presso lo studio degli Avv.ti Stefano Visani, Giuseppe Calmieri e Marina Ragazzino , giusta procura a amrgine della comparsa di costituzione e delibera n. 116 del 31-01-2011

CONVENUTI

NONCHE'

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. AVVOCATURA
08 AGO 2013
SETTORE CONTENZIOSO

3) Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente dom.ta in Caserta alal via Arena Loc. S. Benedetto presso S.T.A.P. Ecologia, unitamente all'Avv. Maria Lasco dell'Avvocatura Regionale che la rapp.ta e difende in virtù di procura Generale alle liti per Notaio Stefano Cimmino di Napoli in atti

4) Provincia di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t.

Terzi chiamati in causa

Oggetto: Risarcimento danni da fauna selvatica

Conclusioni: Come da verbale del 29-01-13.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'istante conveniva innanzi all'intestato Giudice di Pace il Comune di Bellona e la locale ASL al fine di sentirli dichiarare responsabili del sinistro verificatosi a causa di un pony selvatico in via Platani di Bellona.

L'istante assumeva che il 01-03-2010 verso le ore 18,50 circa, mentre alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf tg. GT330VZ percorreva la SS. Triflisco - Bellona ed in particolare via Platani di Bellona, improvvisamente dal senso opposto di marcia compariva un pony che avanzava in direzione dell'autovettura; che egli attore, per evitare d'impattare l'animale si spostava sulla opposta corsia di marcia ma era costretto repentinamente a rientrare per evitare l'impatto frontale con un'autovettura che sopraggiungeva, finendo inevitabilmente per investire il pony; che nel sinistro l'autovettura riportava ingenti danni nella parte anteriore e alla fiancata dx, che subito dopo il sinistro l'istante chiedeva l'intervento di due veterinari i quali prendevano in custodia il pony, ne accertavano la frattura del femore e verificavano che il pony era



la
a,
e
di
a



sprovvisto di chip identificativo; che sul posto intervenivano i cc. di Vitulazio che nonostante accurate indagini non riuscivano ad individuare il proprietario dell'animale. Tanto premesso l'istante chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva o solidale del Comune di Bellona e/o della ASL CE 2 per omissione delle dovute azioni di contrasto al fenomeno del randagismo e di conseguenza condannare i convenuti in solido o in alternativa la risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura e quantificati in € 2.410,28 o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna dei convenuti al pagamento delle competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.

Si costituiva il Comune di Bellona, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la responsabilità per danni causati da animali selvatici ricadeva sulla Regione. Nel merito impugnava genericamente la domanda sia relativamente all'an che al quantum debeatur.

Si costituiva la ASL convenuta eccependo anch'essa il proprio il difetto di legittimazione passiva ed assumendo che il servizio di prevenzione del randagismo rientrava tra i compiti istituzionali dei Comuni, facendo riferimento erroneamente al fenomeno dei cani randagi e comunque escludendo la responsabilità della ASL convenuta.

Ala
r
)
i
i

Alla prima udienza di comparizione, in seguito alla costituzione degli originari convenuti, il procuratore dell'attore chiedeva di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Provincia di Caserta e delle Regione Campania e pertanto previa autorizzazione, provvedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti Enti.

La Provincia nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa non si costituiva.

Si Costituiva la Regione Campania, eccedendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto ai sensi del D.Lgs. 267/00 alle Province competono le funzioni amministrative nell'ambito della protezione della fauna selvatica. La Regione assumeva, inoltre, che il D.Lgs. 157/92 attribuiva alle Province le funzioni amministrative non solo in materia di caccia, ma anche di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 142/90, residuando in capo alle Regioni solo le funzioni di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica. Tanto premesso deduceva che era obbligo delle Province provvedere alla tutela della fauna e a risarcire eventuali danni.

In corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte attorea con i testi Anna Perretta e Nicola Scagliola.

All'udienza del 07-11-12 dopo le conclusioni delle parti la causa ed il deposito di fascicoli e comparse conclusionali la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia della Provincia di Caserta, terzo chiamato in causa, ben citato e non comparso.

La legittimazione attiva emerge dagli atti di causa ed in particolare dalla carta di circolazione del veicolo danneggiato e dalla relazione di servizio dei CC. di Vitulazio intervenuti.

Circa la legittimazione passiva, l'estensore ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale che riconduce all'esclusiva riferibilità alla Regione della responsabilità per danni causati da animali selvatici.

In via preliminare va esclusa la configurabilità di una responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ., in capo all'Amministrazione proprietaria della strada per via della relazione solamente indiretta tra la cosa in custodia, costituita dalla

strada e l'evento dannoso, riconducibile all'urto dell'autovettura con un animale selvatico facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

La L. 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce all'art. 1, comma 1 che "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato (...)" ed all'art. 1, comma 3 che "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (...). Le province attuano la disciplina regionale ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f)". La L. n. 157 del 1992, art. 9, comma 1, stabilisce che "Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge".

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass., 24 ottobre 2003, n. 16008; Cass., 24.9.2002, n. 13907).

Si è in particolare affermato che sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle regioni a statuto ordinario i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 9, comma 1.

Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvaggia arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone od a cose il cui

risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass., 14.10.2003, n. 16008; Cass., 24.9.2002, n. 13907).

Si ritiene pertanto che accanto alla responsabilità della Regione non sia configurabile una responsabilità della provincia, atteso che, già alla stregua delle norme di cui alla *L. 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 5, 6 e 15*, sono tenute le regioni ad esercitare le funzioni amministrative in materia di caccia, dovendo predisporre piani annuali o pluriennali relativi, fra l'altro, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e provvedere alla gestione sociale del territorio.

Poichè a norma della *L. 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 5, 6, e 15* le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, predispongono piani annuali o pluriennali che prevedono, tra l'altro, oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, ed alla sosta della fauna selvatica, passivamente legittimata rispetto all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica, è la Regione, anche se abbia delegato i relativi poteri alla provincia, in quanto la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (Cass., 1.8.1991, n. 8470; Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-02-2011, n. 420).

La L.R. Campania n. 8 del 1996, (abrogata dalla L.R. 9 agosto 2012, n. 26, art. 42, comma 4 ma applicabile *ratione temporis*) stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alla tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale (art. 1) nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale (art. 2, comma 1), prevedendo che siano delegate alle province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione (art. 9) e segnatamente riservando alla Giunta



regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonché, in caso di inadempienza, l'esercizio di poteri sostitutivi di cui alla già citata L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 10 (art. 11) - costituisce corretta applicazione della regola di cui all'art. 2043 cod. civ. l'individuazione nella stessa Regione del soggetto, correlativamente gravato dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi (Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-02-2013, n. 4806).

Stante la esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania, tutti gli altri convenuti Comune di Bellona, ASL Caserta e Provincia di Caserta devono essere estromessi da giudizio.

Nel merito emerge dagli atti ed in particolare dalla prova per testi espletata e dalla relazione di servizio dei CC. di Vitulazio, la natura selvatica dell'animale coinvolto nel sinistro (vedasi deposizione della teste Perretta Anna che ha dichiarato che il pony investito non aveva briglie né qualcosa da cui si potesse identificare il proprietario – mentre nella relazione dei CC intervenuti si legge che l'animale veniva affidato al servizio veterinario locale anche al fine d'identificarne l'eventuale proprietario).

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. per cui anche in tema di onere della prova, la dichiarazione di responsabilità richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente regionale.

Ai sensi dell'art. 2697 cc. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia

di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Dalla prova per testi espletata è emerso che il Pony, di colore marrone, improvvisamente s'immetteva sulla strada percorsa dalla Volkswagen Golf dell'attore, il quale nonostante il tentativo di evitare l'impatto sterzando a sx, finiva per investire l'animale, con conseguenti danni alla carrozzeria dell'autovettura nella parte anteriore dx.

La p.a., nel caso in esame la Regione incontra, nell'esercizio del suo dovere di gestione della cosa pubblica e dunque anche della fauna selvatica, l'obbligo dettato dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'*opus publicum* (nella specie un animale vagante) non presenti, per l'utente, una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere oggettivo della non evitabilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo stesso.

Nel caso di specie risulta provato l'evento dannoso, il nesso di causalità e pure la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento dovuto alla negligenza, imprudenza ed imperizia dell'Ente Regionale responsabile per avere omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso.

Tanto premesso l'ente Regione va dichiarato responsabile dei danni subiti dall'autovettura dell'attore e pertanto va condannato al risarcimento dei danni patiti dall'istante.

Quanto all'entità dei danni subiti dall'autovettura Volkswagen Golf, si rileva che parte attrice non ha fornito una prova precisa circa l'entità e la quantificazione dei danni riportati nel sinistro dall'autovettura e pertanto questo Giudice, considerato che il preventivo di parte dell'autocarrozzeria "Franco Palombo" di Pignataro Maggiore di complessivi € 2.008,57 + IVA non ha alcun valore



probatorio, dovendosi riconoscere allo stesso tutt'al più valore di mero indizio, preso atto dei punti d'urto descritti dai testi escussi e nel rapporto di servizio dei CC intervenuti, del materiale fotografico in atti, tenuto conto dei prezzi correnti sul mercato, del costo della mano d'opera, nonché del tipo di veicolo immatricolato nel 2009, in assenza della prova dell'effettiva riparazione e sostituzione dei pezzi e del conseguente esborso, posto che la funzione tipica del risarcimento è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto, ritenuto che la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un ingiustificato vantaggio economico al danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2001, n. 8062), in via equitativa quantifica ex art. 1226 cc. i danni subiti dalla predetta autovettura in € 1.500,00.

L'IVA non è dovuta in mancanza della prova dell'effettivo esborso.

In considerazione della valutazione equitativa dei danni gli interessi non sono dovuti.

In considerazione della peculiarità dell'argomento trattato, le spese di giudizio sono compensate nei confronti del Comune di Bellona, della ASL CE2 e della Provincia di Caserta e per la restante parte sono poste a carico della Regione Campania soccombente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, pronunciando definitivamente nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

-dichiara la contumacia della Provincia di Caserta;

- dispone l'estròmissione dal giudizio del Comune di Bellona, della ASL Caserta e della Provincia di Caserta per difetto di legittimazione passiva e compensa le spese nei confronti dei predetti Enti;

-dichiara la esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico della Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura tg. DT 330 VZ, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore dell'attore in complessivi € 1.100,00 , di cui € 100,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge se documentato con fattura con attribuzione all'avv. Rosaria Nocerino anticipataria.

Capua, li 4 MAG. 2013



Il Giudice di Pace

ssa Michelina Maciariello

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CAPUA

Depositato in Cancelleria

Oggi - 4 MAG 2013



IL CANCELLIER: 3
(Maria Luisa Pacelli)

[Handwritten signature]



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAPUA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza o a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme all'originale, si rilascia in forma esecutiva

a richiesta dell'Avv.

Rosario Nocerino

Capua

25 LUG 2013

IL CANCELLIERE



conforme alla copia esecutiva

25 LUG 2013



Ad istanza dell'Avv. *Rosario NOCERINO*, nelle qualità di procuratore costituito del Sp. *Giuseppe DE CECCO*, si notificano a:

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., con sede in NAPOLI alla Via Santa Lucia N° 84, CAP 80132

M.B.

RELATA DI NOTIFICA

A RICHIESTA COME INNANZI, IO SOTT.TO UFF. GIUD. DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. HO NOTIFICATO L'ATTO CHE PRECEDE AD ESS. DESTINATAR NEL DOMICILIO INDICATO A MEZZO PLICO RACCOMANDA A NORMA DI LEGGE PARTENTE DALL'UFF. POST. DI S. MARIA C.V.

S. Maria C.V.

31 LUG 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Ambrosca